

# certificati medici: sono ancora obbligatori?

Il fatto che una recente legge della Regione Piemonte abbia abolito alcuni adempimenti in materia sanitaria (come il certificato di sana e robusta costituzione) non deve trarre in inganno: nulla, dell'assetto precedente, è stato di fatto modificato

di Antonio Comisso

**C**ogliamo lo spunto offertoci dal legislatore piemontese per tornare sull'argomento delle certificazioni medico-sportive. La notizia degna di nota proviene dalla Regione Piemonte, dove il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale del 25 giugno 2008, n. 15, intitolata *Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure*, promulgata dal Presidente Regionale e pubblicata sul bollettino ufficiale n. 27 del 3 luglio 2008. In sostanza, la legge in commento prevede, all'art. 3, che alcune autorizzazioni e gli adempimenti in materia sanitaria, elencati nell'allegato B alla detta legge - tra cui, appunto, il certificato di sana e robusta costituzione per lo svolgimento di attività ludico-motoria a fini ricreativi - debbono considerarsi "aboliti".

## esigenze di semplificazione

La suddetta legge è sicuramente frutto dell'intento della Regione di semplificare alcune procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni e alle idoneità sanitarie in recepimento degli indirizzi della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L'abolizione delle procedure ritenute ormai desuete riduce, in modo significativo e concreto, gli adempimenti burocratici che incidono negativamente sugli obblighi a carico dei cittadini e degli operatori sanitari: tra questi, si possono ricordare il certificato sanitario per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, il certificato di idoneità psicofisica per il maestro di sci, il certificato di idoneità sanitaria per i lavoratori extracomunitari dello spettacolo e, infine, il certificato di sana e robusta costituzione per lo svolgimento di attività ludico-motoria a fini ricreativi.

Specificamente, l'abolizione di quest'ultimo ha destato molti dubbi negli operatori del settore sportivo, e in particolare tra le associazioni e società sportive dilettantistiche che, fino all'entrata in vigore della suddetta legge regionale, subordinavano il diritto del socio a frequentare i corsi e l'attività sportiva alla presentazione di un idoneo certificato medico. La legge *de quo* si inserisce nel calderone di una serie di interventi sia parlamentari che regionali susseguitisi negli ultimi tempi, che hanno riportato notevole attenzione sulle problematiche connesse alle certificazioni mediche per lo svolgimento delle attività sportive. Ricordiamo, infatti, come nel di-

cembre del 2007 il Senato della Repubblica abbia approvato un disegno di legge (su iniziativa dell'allora Ministro della Salute Livia Turco) con cui sostanzialmente veniva prevista l'abolizione dell'obbligo di certificazione medica per tutti i praticanti l'attività sportiva, presso società riconosciute dal Coni, che non potessero essere considerati, a norma della Federazione sportiva di riferimento, atleti agonisti in abrogazione delle disposizioni relative all'obbligatorietà del "certificato di buona salute per la pratica delle attività sportive" di cui all'articolo 1 lettere a e b del decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1983. La proposta di legge governativa non venne però approvata dall'altro ramo del Parlamento e quindi, a oggi, gli adempimenti previsti dal decreto citato sono attuali e assolutamente in vigore.

## il punto sulla normativa attuale

A prescindere da quelle che potranno essere le future evoluzioni, appare opportuno fare il punto sulla situazione attuale. Premesso che la materia è disciplinata da due decreti del Ministero della Salute che ora esamineremo, si rileva che, *a oggi*, in base alle normative nazionali, l'obbligo del rilascio di certificazione è previsto nei seguenti casi:

- **Certificato di idoneità allo sport agonistico**, previsto dal D.M. 18.02.1982, in ragione del quale sono obbligatorie le visite di idoneità allo sport agonistico. Ricordiamo che il secondo comma dell'articolo 1 della disciplina appena citata assegna alle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva la qualificazione agonistica o meno dell'attività esercitata.
- **Certificato di stato di buona salute**, previsto dal D.M. del 28.2.1983 del Ministero della Sanità - *Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica* - che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, riguarda alcune specifiche categorie di sportivi:
  - a) «gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche»;
  - b) «coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva rico-

noschi  
agoni:  
1982»;  
c) «coloro  
nelle:

La conclu  
normative  
riconosci  
del "non t  
dell'acqui  
Alla stess  
che vener  
chiarire c  
per il "cer  
ludico-ric  
sia a livell  
Pertanto,  
per gli alu  
lastico, pe  
stica e am  
ti di prom  
ai giochi d  
sita specia  
pediatra di  
D'altronde  
del nostro  
co delle le  
feriore a q  
La legge r  
dificato n  
setto prei



non riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982»;

- c) «coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale».

La conclusione che si può trarre è che, nell'odierno sistema normativo, le attività motorie poste in essere da soggetti non riconosciuti ai fini sportivi dal Coni e alle quali partecipano dei "non tesserati" alle Federazioni non presentano l'obbligo dell'acquisizione preventiva della certificazione medica. Alla stessa conclusione è giunta anche la Regione Piemonte, che venendo incontro agli operatori del settore ha dovuto chiarire con Circolare n. 1/SAN/FEL del 18 ottobre 2008 che per il "certificato di sana e robusta costituzione per le attività ludico-ricreative" non esiste alcun obbligo normativo imposto sia a livello nazionale che regionale.

Pertanto, per coloro che svolgono attività sportiva agonistica, per gli alunni che svolgono attività sportiva in ambito parascolastico, per i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica e amatoriale, riconosciuta da federazioni sportive ed enti di promozione sportiva, nonché per coloro che partecipano ai giochi della gioventù, continua ad essere obbligatoria la visita specialistica presso i medici generici, i medici specialisti pediatri di libera scelta oppure presso il medico dello sport. D'altronde non poteva essere altrimenti, alla luce dei principi del nostro ordinamento che stabiliscono il sistema gerarchico delle leggi ponendo l'atto normativo regionale in grado inferiore a quello statale.

La legge regionale di cui si discute non ha pertanto modificato nulla (e nulla poteva cambiare) rispetto all'assetto precedente. Poiché alla luce della normativa naziona-

le e regionale non è prevista una disposizione specifica in merito alla distinzione fra attività sportiva e attività ludico-motoria, per la tutela della salute di coloro che praticano tali attività è comunque consigliabile la richiesta del certificato di buona salute.

### le responsabilità del gestore

problematica sotto l'aspetto della responsabilità dell'organizzatore delle attività sportive, siano esse agonistiche, non agonistiche o ancora ludico-motorie. È infatti opportuno chiedersi cosa possa succedere, sotto il profilo della responsabilità, nel caso in cui si verifichi un evento lesivo all'interno di un club.


Anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale non vi è dubbio che, in tutti quei casi in cui si possa dimostrare che il possesso preventivo del certificato avrebbe evitato l'evento o comunque ridotto le conseguenze del danno ingiusto (ad esempio, per la circostanza che l'evento sia stato causato dall'esistenza di patologie pregresse aggravate dallo sforzo fisico) oppure, nel caso dello svolgimento delle c.d. "attività pericolose" (come la pratica delle arti marziali), in cui spetta all'organizzatore dell'attività il dover provare di aver posto in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare eventi lesivi, la circostanza che si posseda o meno il certificato - al fine di valutare l'entità della responsabilità del soggetto gestore - appare decisiva.

A prescindere da una qualsiasi legge regionale, sia che si organizzino attività sportiva sia che si organizzino attività motoria la richiesta del certificato appare pertanto corretta, auspicabile e rientrante nell'ordinaria diligenza del gestore del centro. e

Per concludere, ci permettiamo di spostare la



## Postural Proprioceptive Area



Oltre 15 anni di ricerche in ambito sportivo e medicale sui meccanismi di controllo dell'equilibrio e del movimento, il know-how più evoluto e riconosciuto al mondo, il sistema più efficace, la proposta più innovativa in palestra.

### È una Questione di Equilibrio.

La nuova metodica di allenamento, per tutte le età e per tutte le aspirazioni motorie, per miglioramenti prestazionali facilmente raggiungibili e misurabili. Una nuova fonte di ricavo in un'area di cinque metri quadri ad alto impatto visivo e comunicazionale. Il vantaggio competitivo nella performance sportiva e nell'impresa del fitness.

Dedicato a Chi si Muove.

